

**Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)**

(Causa T-217/15) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio dell'Unione europea — Dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Denominazione commerciale nazionale anteriore GRAND HOTEL PALLADIUM — Impedimento relativo alla registrazione — Utilizzo nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2017/C 022/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spagna) (rappresentante: J.-B. Devaureix, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spagna) (rappresentante: D. Solana Giménez, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2015 (procedimento R 2391/2013-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Residencial Palladium e la Fiesta Hotels & Resorts.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fiesta Hotels & Resorts, SL è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 22.6.2015

**Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2016 — ANKO/REA**

(Causa T-270/15) <sup>(1)</sup>

**(«Clausola compromissoria — Contratto di sovvenzione concluso nell'ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Progetto ESS — Conformità alle clausole contrattuali della sospensione dei pagamenti nei confronti della ricorrente e delle condizioni per escludere la suddetta sospensione dei pagamenti — Interessi di mora»)**

(2017/C 022/31)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

*Ricorrente:* ANKO AE Antiprosopion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

*Convenuta:* Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan Lagrou e V. Canetti, agenti, inizialmente assistiti da O. Lytra, successivamente da A. Saratsi, avvocati)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 272 TFUE e diretta a far constatare che la sospensione di pagamento disposta dalla REA per il saldo del contributo finanziario dovuto alla ricorrente a titolo di esecuzione del contratto di sovvenzione n. 217951, per il finanziamento del progetto intitolato «Emergency support system», concluso nell'ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali e che il suddetto importo le deve essere versato, insieme agli interessi di mora, a partire dalla notifica del ricorso.